

## **Allegato parte integrante**

Allegato A)

Disciplina per il ricorso ad operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia

### **1) Requisiti**

Requisiti che le operazioni di indebitamento devono soddisfare per poter essere contratte dai singoli enti strumentali:

- a) devono essere finalizzate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- b) devono essere correlate ad un piano di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, piano che deve risultare sostenibile per l'ente e compatibile con il permanere dell'equilibrio di bilancio;
- c) devono essere effettuate nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento previsti dagli ordinamenti dei singoli enti, nonché nel rispetto di eventuali ulteriori disposizioni a cui sono soggetti gli enti stessi;
- d) devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale, previa valutazione effettuata da Cassa del Trentino ai sensi della lettera e ter), comma 01 dell'articolo 8bis della LP. 13/1973, sulla sostenibilità delle operazioni di indebitamento, sulla base della procedure definite ai punti 2) e 3).

### **2) Procedura per l'autorizzazione, da parte della Giunta provinciale, alla contrazione di operazioni di indebitamento da parte dei propri enti strumentali diversi da Cassa del Trentino S.p.a.**

- Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Giunta provinciale avviene previa acquisizione di una valutazione da parte di Cassa del Trentino S.p.a. circa la sostenibilità finanziaria delle operazioni di indebitamento.
- L'ente interessato all'operazione di indebitamento, diverso da Cassa del Trentino, deve presentare la richiesta di autorizzazione sia alla competente struttura provinciale che a Cassa del Trentino medesima.
- La richiesta di autorizzazione alla contrazione di operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali, diversi da Cassa del Trentino, deve essere corredata:
  1. dalla descrizione dell'investimento che l'ente intende realizzare con le risorse derivanti dall'operazione di indebitamento, dando atto della coerenza dello stesso con la programmazione provinciale;
  2. da un prospetto che riporti le modalità di finanziamento dell'investimento considerate dall'ente, con evidenza della quota di risorse da recuperare con l'operazione di indebitamento. Con riferimento all'aspetto in esame l'ente dovrà altresì motivare la scelta di ricorrere ai mercati finanziari rispetto ad altre modalità di finanziamento;

3. dall'illustrazione delle principali caratteristiche della prevista operazione di indebitamento;
  4. dal piano di ammortamento del debito la cui durata non deve comunque superare la vita residua dell'investimento, nonché da un quadro dimostrativo afferente la sostenibilità del debito in relazione ai profili finanziario, economico e patrimoniale del bilancio dell'ente, fermo restando il concorso dello stesso al perseguimento degli equilibri di finanza pubblica richiesto dalla Provincia. In particolare, l'ente deve dimostrare la capacità di rimborsare la quota interessi e il capitale senza pregiudicare l'equilibrio economico del proprio bilancio e i propri livelli di operatività. A tal fine l'ente indica anche le risorse destinate al rimborso del debito, che possono essere costituite dai flussi generati dall'investimento per il quale si intende contrarre il finanziamento, da entrate proprie, da eventuali contributi concessi dalla Provincia o da altri enti o soggetti pubblici, nonché da qualsiasi altra tipologia di entrata;
  5. con riferimento alla sostenibilità dell'operazione di indebitamento, in relazione ai profili evidenziati al precedente punto 4), la richiesta è corredata da un parere del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale dell'ente. L'organo di controllo attesta altresì che l'operazione è effettuata nel rispetto di eventuali limiti per il ricorso all'indebitamento previsti dall'ordinamento del singolo ente nonché nel rispetto di eventuali ulteriori disposizioni a cui è soggetto l'ente medesimo.
- La richiesta può riguardare una singola operazione di indebitamento, ovvero più operazioni finalizzate al medesimo investimento. In tale caso gli elementi di cui ai precedenti punti da 1) a 5) possono essere forniti anche a livello cumulativo.
  - Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia avviene previa acquisizione del parere di Cassa del Trentino. Cassa del Trentino deve rilasciare alla Provincia il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla contrazione dell'operazione. Ai fini dell'effettuazione della propria valutazione in ordine all'operazione di indebitamento, Cassa del Trentino può richiedere all'ente ogni ulteriore dato o informazione utile, richiesta che deve essere trasmessa, per conoscenza, anche alla Provincia. In tale caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino alla presentazione da parte dell'ente interessato, a Cassa del Trentino e alla Provincia, della documentazione richiesta.
  - Cassa del Trentino, tenuto conto anche di quanto espresso dal collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale dell'ente, valuterà l'operazione con riferimento alla relativa sostenibilità sotto il profilo finanziario. Tale valutazione ha inoltre l'obiettivo di perseguire una gestione attiva e dinamica del debito e degli asset e di beneficiare di particolari congiunture del mercato finanziario, minimizzando così gli oneri di provvista finali per il sistema pubblico provinciale. In tale aspetto, Cassa del Trentino potrà proporre all'ente eventuali modalità diverse di strutturazione dell'operazione, dandone comunicazione alla Provincia in sede di rilascio del proprio parere.
  - Ferma restando in capo all'ente la responsabilità sotto ogni profilo dell'operazione di indebitamento, qualora l'ente non disponga delle professionalità idonee a strutturare la medesima, lo stesso può chiedere

supporto a Cassa del Trentino previa regolazione dei necessari rapporti finanziari secondo quanto previsto dalla Convenzione che disciplina i rapporti tra Provincia e Cassa del Trentino.

### **3) Procedura per l'autorizzazione, da parte della Giunta provinciale, alla contrazione di operazioni di indebitamento da parte di Cassa del Trentino**

Tenuto conto del ruolo di Cassa del Trentino di soggetto deputato a coordinare il livello di indebitamento dell'intero sistema territoriale provinciale integrato nonché dell'elevato livello di competenze e professionalità specifiche nel settore finanziario di cui la Società dispone:

1. Cassa del Trentino valuta direttamente la sostenibilità economico-patrimoniale e finanziaria delle operazioni di indebitamento che intende strutturare e, tenuto conto del parere espresso dal proprio Collegio sindacale con riferimento alla sostenibilità dell'operazione di indebitamento in relazione ai profili evidenziati al punto 4) del precedente paragrafo, ne comunica gli esiti alla competente struttura provinciale al fine del rilascio all'autorizzazione dell'indebitamento da parte della Giunta provinciale;
2. rimane in capo a Cassa del Trentino la responsabilità sotto ogni profilo dell'operazione di indebitamento.

### **4) Altre disposizioni**

Per le operazioni di indebitamento rispetto alle quali viene richiesto il rilascio di una garanzia da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 31 della l. p. 7/1979, l'autorizzazione all'indebitamento può essere rilasciata contestualmente all'autorizzazione per il rilascio della garanzia, ferme restando le eventuali condizioni previste dal medesimo atto.

Nel caso in cui Cassa del Trentino ricorra ad un programma di emissioni obbligazionarie che prevede il coinvolgimento della Provincia in qualità di garante, il provvedimento con cui viene autorizzato il rilascio della garanzia, fino all'importo massimo complessivo del programma, prevede che l'autorizzazione all'indebitamento si formalizzi con la sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia o del suo delegato/sostituto della documentazione della singola operazione e dà atto che la garanzia produrrà i suoi effetti, se e quando Cassa del Trentino emetterà obbligazioni a valere sul programma. La sottoscrizione della documentazione afferente le singole operazioni è subordinata alla procedura di cui al precedente punto 3).